

ADDIO ALLE ARMI?

*La ratifica dell'Accordo
per l'industria europea della difesa
e le modifiche alla legge 185/90
sul commercio delle armi*

Documentazione
ottobre 2003

L'accordo di Farnborough

Il **27 luglio 2000**, a Farnborough (Inghilterra), i ministri della difesa di **Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia** hanno sottoscritto un Accordo quadro (*“Framework Agreement concerning Measures to Facilitate the Restructuring and Operation of the European Defense Industry”*) per facilitare la **ristrutturazione** e le **attività dell'industria europea della difesa** e “contribuire in tal modo alla realizzazione di una politica comune di difesa e di sicurezza comune”. L'Accordo è volto a stabilire un comune quadro giuridico-normativo per accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione dell'industria per la difesa. L'obiettivo dell'accordo è quello di tutelare il consolidamento delle capacità tecnologiche e industriali europee in modo da competere con gli **Stati Uniti** dove, già a metà dello scorso decennio, l'industria si è fortemente concentrata e la cui concorrenza è particolarmente sentita nel Vecchio continente.

Quattro dei sei Paesi firmatari (Italia, Francia, Germania e Regno Unito) avevano già sottoscritto, il 9 settembre 1998 a Farnborough, una convenzione sull'istituzione dell'Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti (OCCAR).

L'Accordo del 2000 è strutturato in nove parti e si compone di **60 articoli**.

La prima parte, relativa agli obiettivi, all'uso dei termini e alla organizzazione generale, indica, tra l'altro, all'articolo 1, tra gli obiettivi dell'Accordo quello di facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa, garantendo una consultazione tempestiva ed efficace degli Stati sulle conseguenti problematiche; quello di contribuire a raggiungere la sicurezza negli **approvvigionamenti** di armi e servizi; quello di omogeneizzare le procedure nazionali di **controllo** sull'esportazione di prodotti e tecnologie militari; quello di facilitare gli scambi di **informazioni** classificate tra i paesi firmatari o fra le relative industrie per la difesa, stabilendo principi comuni per la gestione di tali informazioni. Infine, tra gli obiettivi figurano anche quelli del coordinamento nella **ricerca**, nonché quello di armonizzazione dei requisiti militari delle **Forze armate** dei vari paesi aderenti all'Accordo.

L'articolo 3 dell'Accordo prevede inoltre la costituzione di un **Comitato esecutivo**, composto da un rappresentante per ogni paese, che avrà la responsabilità di esercitare il controllo sull'attuazione dell'Accordo, monitorarne l'efficacia, nonché proporre eventuali modifiche ad esso. In particolare, l'Accordo quadro prevede uno sforzo congiunto dei paesi aderenti per omogeneizzare, attraverso un meccanismo di consultazione dei Governi e delle amministrazioni, le rispettive azioni in sei diversi campi di intervento, che sono costituiti: dalla sicurezza degli approvvigionamenti (articoli 4-11); dalle procedure di trasferimento e di esportazione (articoli 12-18); dalla sicurezza delle informazioni classificate (articoli 19-27); dalla ricerca tecnologica nel settore della difesa (articoli 28-36); dal trattamento delle informazioni tecniche (articolo 37-44); dall'armonizzazione dei requisiti militari (articoli 45-49); dalla tutela delle informazioni sensibili a livello commerciale (articoli 50-54).

Con la legge approvata definitivamente il 3 giugno 2003, l'Italia è l'ultimo dei sei Paesi ad aver ratificato l'Accordo.

La legge di ratifica è stata emanata, col **n. 148, il 17 giugno 2003** ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 settembre 2003.

La legge, oltre a ratificare l'accordo internazionale, **modifica alcuni articoli della legge 185/1990** in materia di import-export di armi.

La legge n. 185 del 1990

Proposte di legge per la regolamentazione del commercio di armi erano state presentate sin dalla VII Legislatura (1976-1979), ma è solo nella **X Legislatura** che il Parlamento è giunto all'approvazione di un testo, sulla base di 7 proposte di legge presentate alla Camera, tra cui una d'iniziativa governativa presentata dal Ministro della difesa Zanone il 9 dicembre 1987.

La **legge 9 luglio 1990, n. 185** (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 163 del 14 luglio 1990) recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" venne così a colmare un vuoto legislativo in un campo molto delicato e dai risvolti nazionali e internazionali, economici, politici, militari, di non poco conto. L'approvazione di quella legge fu anche il frutto di pressioni che la "società civile" esercitò sul Parlamento, con lo scopo di inserire alcune regole in un settore particolare che ha visto, soprattutto negli anni Ottanta, l'Italia assumere un ruolo da protagonista sulla scena mondiale.

Di fatto, prima della legge del 1990, l'import-export di armi seguiva la disciplina del commercio con l'estero. Il legislatore ha inteso disciplinare organicamente la materia relativa a un prodotto così particolare come quello degli armamenti, ancorando sin dal primo articolo della legge il comparto del commercio di armi alla **politica estera e di difesa dell'Italia** e richiamando esplicitamente l'**art. 11 della Costituzione**.

L'**articolo 1** della legge detta i principi che regolano il commercio degli armamenti:

1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predisporre misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

- a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
- b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;
- c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
- d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

- a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;
- b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
- c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

L'articolo 2 precisa i materiali di armamento che sono soggetti alle norme previste dalla legge e che

per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Lo stesso articolo prevede un elenco dei materiali di armamento approvato a cura dei Ministeri interessati. Tale elenco, che al comma 2 prevede 13 categorie di classificazione, viene periodicamente aggiornato. Ad esempio, l'ultimo aggiornamento è avvenuto col Decreto 13 giugno 2003 del Ministro della Difesa (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 119 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 171 del 25 luglio 2003) di concerto con i ministri degli Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e delle Attività Produttive.

L'articolo 3 crea, presso il Ministero della Difesa,

il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

E precisa che

Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

Il successivo **articolo 4** detta le norme per l'iscrizione al registro nazionale di cui al precedente articolo.

L'**articolo 5** prevede la presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte del Governo, di una relazione relativa alle operazioni autorizzate e svolte secondo la legge. Tale relazione, per le indicazioni analitiche contenute e che vengono fornite dalle varie amministrazioni centrali coinvolte, costituisce un atto fondamentale ai fini della trasparenza di tutte le autorizzazioni concesse.

Il Capo II dell'articolato (**artt. 6-8**) prevede gli organismi di coordinamento e controllo: il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (istituito presso la Presidenza del Consiglio), soppresso poi con la legge n. 537 del 1993, il Comitato consultivo (istituito presso il Ministero degli Esteri), l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento (presso la Presidenza del Consiglio).

I **Capi III e IV** della legge dettano disposizioni in ordine alle autorizzazioni alle trattative contrattuali e all'importazione, esportazione e transito vere e proprie. Le imprese iscritte al registro nazionale di cui sopra, devono infatti essere autorizzate (dal Ministero degli Esteri d'intesa col Ministero della Difesa) a procedere nelle trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento. Questa prima autorizzazione non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni, quelle cioè relative all'esportazione e all'importazione (che possono essere definitive o temporanee) e al transito di armi. Tutte le autorizzazioni, comunque, sono soggette alla revoca, alla sospensione o al mancato rinnovo o proroga.

La domanda di autorizzazione che l'impresa presenta deve contenere tutti i dettagli dell'operazione, tra cui: il tipo e la quantità del materiale di armamento oggetto dell'operazione (anche nel caso di parti di ricambio), l'ammontare e le altre specifiche del contratto, gli eventuali compensi di intermediazione, il Paese di destinazione finale del materiale, l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata). Tra la documentazione necessaria, c'è anche il

“certificato di uso finale”, rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito

che dovrebbe impedire di fatto le cosiddette “triangolazioni” che danno vita al traffico illecito di armamenti, fenomeno molto rilevante in tutto il mondo.

Le modifiche alla legge 185/90

Già nella XIII Legislatura si è cercato di modificare la legge 185 del 1990. Il 19 gennaio 2000 (molto prima, dunque, della firma dell'Accordo di Farnborough) il Presidente del Consiglio D'Alema presentava al Senato un disegno di legge volto a modificare e integrare la normativa in vigore. Tale disegno di legge, tuttavia, non ha concluso il suo iter parlamentare entro la fine della Legislatura.

Il **9 novembre 2001** il Governo Berlusconi, per iniziativa del Ministro degli Esteri e del Ministro della Difesa, ha presentato alla Camera il **disegno di legge n. 1927** volto a ratificare l'Accordo di Farnborough e a modificare la legge 185/90.

Si è proceduto all'esame del testo nelle sedute delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) del 22, 29 e 30 gennaio 2002 e dell'Aula del 25 marzo, 27 maggio, 25 e 26 giugno 2002.

Al Senato, il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) il 4, 9, 10, 16, 17 e 23 luglio 2002, l'11, 18, 19 e 24 settembre 2002, mentre in Aula è stato esaminato nelle sedute del 27 febbraio 2003, del 4, 20, 26 e 27 marzo.

In terza lettura, alla Camera il testo è stato esaminato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) l'8, 9, 10 e 14 aprile 2003, 13, 14, 15 e 27 maggio, mentre l'approvazione definitiva è avvenuta in Aula il 3 giugno 2003.

La legge è stata pubblicata, col **n. 148**, del **17 giugno 2003**, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003.

Il disegno di legge consta di **13 articoli**: i **primi due** sono relativi alla ratifica dell'Accordo di Farnborough, i **restanti 11** modificano la legge 9 luglio 1990, n. 185 che disciplina le esportazioni e le importazioni di armamenti nel nostro Paese.

L'**articolo 3** della legge modifica l'articolo 1 della legge 185. Al comma 6 la legge 185 prevedeva i casi in cui sono **vietati l'esportazione e il transito** di materiali di armamento: "*c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite; d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.*"

Il testo è stato così modificato:

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE); d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa.

L'**articolo 4** della legge modifica l'articolo 5 della legge 185 relativamente alla **relazione** che il Governo presenta annualmente **al Parlamento**. La 185 prevedeva, al comma 1: "*Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.*"

Alla fine di detto comma è stato aggiunto:

anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad essi.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede: "*La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni,*

importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3."

La nuova legge aggiunge a questo comma:

La relazione deve contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai paesi partners relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

Viene aggiunto un ulteriore comma:

I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.

L'articolo 9 della legge 185 disciplina le **trattative contrattuali**. Il comma 4 (modificato dall'**articolo 5** della nuova legge) recita: *"L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse"*.

Alla fine dell'articolo è stato inserito un ulteriore comma:

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1.

L'articolo 11 della legge 185 disciplina la **domanda di autorizzazione** per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito che deve essere presentata al Ministero degli affari esteri. In questo articolo è stato inserito un comma relativo alla cosiddetta "licenza globale di progetto" introdotta nella legge. Si prevede:

Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati: a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione; c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".

L'**articolo 7** della nuova legge modifica l'articolo 13 della legge 185/90 introducendo un nuovo tipo di autorizzazione alle esportazioni di armamenti, la "**licenza globale di progetto**", prevista dall'articolo 12 dell'Accordo di Farnborough. Questa la novità:

L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre,

essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.

L'**articolo 8** modifica l'articolo 14 della legge n. 185, disponendo che il rilascio dell'autorizzazione per la licenza globale di progetto abbia una validità di tre anni prorogabili.

L'**articolo 9**, nel modificare l'articolo 19 della legge 185, indica quali sono i **destinatari delle comunicazioni** che gli esportatori hanno l'obbligo di effettuare in riferimento alle consegne e semplifica quindi la gestione delle operazioni (in conformità con gli articoli 16 e 17 dell'Accordo).

L'**articolo 10** modifica l'articolo 20 della legge 185 integrando con la licenza globale di progetto, l'**elenco dei documenti** da inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione o transito di materiali di armamento al Ministero degli affari esteri.

L'**articolo 11** definisce le modalità per l'eventuale passaggio di un **programma di coproduzione intergovernativa** dall'attuale regime al nuovo regime di licenza globale di progetto.

L'**articolo 12** prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio volto a determinare le condizioni per l'applicazione delle norme relative al **segreto di Stato** e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai paesi membri dell'UE o della NATO.

L'**articolo 13** reca infine le disposizioni relative alla **copertura finanziaria** delle nuove norme, il cui onere è valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003.

Spese militari e commercio mondiale delle armi

Dati statistici

Spese militari 1992-2001

Elaborazione dati SIPRI

Miliardi di US \$ cost. 1998

Aree Geopolitiche	1992	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Variaz. % 1992-01	Variaz. % 1998-01
Africa	9,3	8,9	8,5	8,8	9,3	10,9	11,3	12,2	32	31
Nord Africa	2,7	3,1	3,3	3,5	3,6	3,8	4,2	n.d.	55 (92-00)	16 (98-00)
Africa subsahariana	6,6	5,8	5,3	5,3	5,7	7	7,1	n.d.	8 (92-00)	24 (98-00)
Nord America	364	307	290	288	282	283	294	289	-21	2
Centro America	2,4	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	21	3
Sud America	16,9	23	21,2	24	22,9	22,1	22,4	24,7	46	9
Asia Centrale	n.d.	1,8	1,8	1,9	2,2	2,1	2,4	n.d.	n.d.	9 (98-00)
Asia Orientale	84,6	90,2	92,9	93,9	93,6	94,4	96,4	101	19	6
Asia Meridionale	11,3	12,9	13,1	13,7	13,8	15,1	16,4	17,4	54	26
Oceania	7,5	7,5	7,4	7,5	7,8	7,5	7,4	7,5	=	-3
Europa Centrale e Orientale	95,4	60,4	55,4	59	47,3	51,6	57,4	60,5	-37	27
Europa Occidentale	201	179	180	179	179	182	183	181	-10	1
Medio Oriente	52,3	47,9	48,9	53,5	57,8	56,1	63,1	72,4	38	25
Totale mondiale	847	741	722	732	719	728	757	772	-9	7

Le prime aziende mondiali per fatturato nel settore militare (anno 2000)

Fonti: elaborazione dati SIPRI e *Fortune*

Azienda	Settori d'attività	vendite di armi 2000 (1999) miliardi US \$	Incidenza % fatturato militare sul totale	PROPRIETA	PROFITTI ANNO 2000 (2001) milioni di US \$ e (occupati)
Lockheed Martin (Usa)	Aer., Mis., Ele.	18,6 (19,8)	73	Privata	-519 [1.046] (130.000)
Boeing (Usa)	Aer., Mis., Ele.	16,9 (16)	33	Privata	2.128 [2.827] (198.000)
BAE Systems (GB)	Aer., Ele., Art., Mis., Nav.	14,4 (15,5)	78	Privata	1.440 [193] (84.900)
Raytheon (Usa)	Ele.; Mis.	10,1 (11,5)	60	Privata	141 [763] (93.700)
Northrop Grumman (Usa)	Aer., Ele., Art., Mis.	6,7 (7,1)	87	Privata	608 [427] (39.300)
General Dynamics (Usa)	Ele., Cor., Nav.	6,5 (5,6)	63	Privata	901 [943] (43.300)
EADS (D, F, E)	Aer., Mis., Ele.	5,3 (0)	24	Mista a magg. priv.	-832 [1.229] (88.880)
Thales (F)	Ele., Art., Mis.	5,2 (4,5)	61	Mista	n.d. (57.230)
Litton (Usa)	Ele., Nav.	3,95 (3,91)	71	Privata	218 [n.d.] (40.300)
TRW (Usa)	Ele., Al.	3,4 (3)	20	Privata	438 [68] (102.880)
United Technologies (Usa)	Ele.; Mot.	2,9 (3,5)	11	Privata	1.808 [1.938] (153.800)
Mitsubishi Heavy Industries (J)	Aer., Cor.; Mis., Nav.	2,9 (2,5)	10	Privata	-189 (n.d.)
Finmeccanica (I)	Aer., Ele., Art., Cor.; Mis., Nav.	2,4 (2,8)	44	Mista	312 [n.d.] (39.370)

Legenda: Aer. (aerei); Al. (altri sistemi); Art. (artiglieria, piccole armi, munizionamento); Cor. (mezzi corazzati e veicoli militari); Ele. (sistemi elettronici); Mis. (sistemi missilistici); Mot. (motori); Nav. (sistemi navali); D (Germania); E (Spagna); F (Francia); GB (Gran Bretagna); I (Italia), J (Giappone).

Spese militari, spese sociali e HDI: alcune comparazioni

Elaborazioni A. Lodovisi su dati UNDP, IISS, *État du monde 2003*

Paese	Indice di Sviluppo Umano 2000 (HDI)	Spese Pubblica Istruzione % P.I.L. 1998	Spese Sanità % P.I.L. 1998 (1999)	Spese Militari % P.I.L. 2001 - IISS (altre stime)
Algeria	Medio (0,697)	6	2,6	6,3
Marocco	Medio (0,602)	4,9	1,2	4,2
Zimbabwe	Medio (0,551)	10,8	(3)	2,9 (6,1)
Ghana	Medio (0,548)	4	(1,7)	0,7
Sudan	Basso (0,499)	3,7	n.d.	4,3 (6,1)
Nigeria	Basso (0,462)	0,7 (1995)	0,8	1,3 (4,5)
Congo Rep. Dem.	Basso (0,431)	n.d.	n.d.	8,9
Eritrea	Basso (0,421)	5	n.d.	20,9
Rwanda	Basso (0,403)	3,7 (1989)	2	5,8
Etiopia	Basso (0,327)	4,3	(1,2)	9,8
Burundi	Basso (0,313)	3,9	0,6	5,5
Niger	Basso (0,277)	2,7	1,2	1,8
Sierra Leone	Basso (0,275)	1	0,9	1,7
Corea del Sud	Alto (0,882)	4,1	(2,4)	2,7
Malaysia	Medio (0,782)	4,6 (1997)	1,4	3,8
Sri Lanka	Medio (0,741)	3,4 (1996)	(1,7)	5,1
Uzbekistan	Medio (0,727)	7,7 (1996)	3,4	2,6 (8)
Cina	Medio (0,726)	2,3 (1996)	(2,1)	4 (13,9)
Indonesia	Medio (0,684)	1,4	(0,8)	0,6
India	Medio (0,577)	3 (1996)	n.d.	2,9
Pakistan	Basso (0,499)	2,7 (1997)	(0,7)	4,4 (5,8)
Grecia	Alto (0,885)	3,1 (1996)	4,7	4,8
Croazia	Alto (0,809)	5,1 (1995)	(9,5)	2,6
Russia	Medio (0,781)	3,6 (1995)	n.d.	4,3 (6)
Turchia	Medio (0,742)	2,3 (1995)	(3,3)	5
Armenia	Medio (0,754)	2	4	6,5 (8)
Georgia	Medio (0,748)	7,7 (1994)	(0,8)	1,7 (2,5)
Israele	Alto (0,896)	3,3	6	9,5
Arabia Saudita	Medio (0,759)	7,5 (1997)	n.d.	14,1 (16,3)
Iran	Medio (0,721)	4,6	1,7	0,8 (7,5)
Giordania	Medio (0,717)	5,9	3,6	8,5
Siria	Medio (0,691)	2,8 (1997)	0,9	10,9 (5,6)
Egitto	Medio (0,642)	4,7 (1995)	n.d.	4,7 (3)

tabelle tratte da "Mosaico di pace" novembre 2002, febbraio 2003

L'import-export di armi italiane nel mondo

Dati statistici

DOVE VANNO LE ARMI ITALIANE

I nostri dieci migliori clienti

(anno 2002)

(valori in milioni di €)

Spagna	246,3	26,76%
Kuwait	82,9	9,01%
Francia	66,6	7,24%
Repubblica Ceca	49,4	5,36%
Singapore	46,0	5,00%
India	37,5	4,07%
Stati Uniti	35,7	3,87%
Germania	30,4	3,30%
Arabia Saudita	29,1	3,16%
Malaysia	27,3	2,97%

LE AZIENDE ESPORTATRICI

Le prime dieci aziende italiane

(anno 2002)

(valori in milioni di €)

Consorzio Iveco Fiat-Oto Melara	221,0	24,01%
Oerlikon-Contraves	104,4	11,34%
Oto Melara	92,5	10,05%
Meteor Costr. Aeronautiche ed Elettroniche	65,0	7,06%
Galileo Avionica	60,8	6,60%
Alenia Marconi Systems	42,0	4,56%
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei	39,1	4,25%
Iveco-Fiat	34,8	3,78%
FIAR	33,3	3,62%
Fiat Avio	25,4	2,76%

LE BANCHE CHE FINANZIANO

L'EXPORT DI ARMI

(anno 2002)

Banco Bilbao Vizcaya	29,4%
Bnl	18,7%
Capitalia	13,4%
San Paolo Imi	11%
IntesaBci	7,4%
Unicredit	16,6%
Barclays-Bank	4,3%
Banca Pop. Antoniana Veneta	0,9%
altri	1,4%

Dati tratti dalla "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia" (Anno 2002) Camera dei Deputati, Doc. LXVII n. 2

Il pensiero della Chiesa

Piccola antologia del magistero

Per cui giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti, si riducano simultaneamente e reciprocamente gli armamenti già esistenti; si mettano al bando le armi nucleari; e si pervenga finalmente al disarmo integrato da controlli efficaci. (...)

Tra i popoli, purtroppo, spesso regna ancora la legge del timore. Ciò li sospinge a approfondire spese favolose in armamenti: non già, si afferma - né vi è motivo per non crederci - per aggredire, ma per dissuadere gli altri dall'aggressione. (...)

Ci è pure doloroso constatare come nelle comunità politiche economicamente più sviluppate si siano creati e si continuano a creare armamenti giganteschi; come a tale scopo venga assorbita una percentuale altissima di energie spirituali e di risorse economiche; gli stessi cittadini di quelle comunità politiche siano sottoposti a sacrifici non lievi; mentre altre comunità politiche vengono, di conseguenza, private di collaborazioni indispensabili al loro sviluppo economico e al loro progresso sociale.

Giovanni XXIII, *Pacem in terris*, 11 aprile 1963

Le armi, quelle terribili. specialmente, che la scienza moderna vi ha date, ancor prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli.

Paolo VI, *Discorso alle Nazioni Unite*, New York, 4 ottobre 1965

[La corsa agli armamenti] costituisce in realtà: *a*) una violazione del diritto mediante il primato della forza: l'accumulazione delle armi diviene il pretesto per la corsa ad aumentare la forza al potere; *b*) un furto: i capitali astronomici destinati alla fabbricazione e alle scorte delle armi costituiscono una vera distorsione dei fondi da parte dei "gerenti" delle grandi nazioni o dei blocchi meglio favoriti.

La contraddizione manifesta tra lo spreco della sovrapproduzione delle attrezzature militari e la somma dei bisogni vitali non soddisfatti (paesi in via di sviluppo, emarginati e poveri delle società abbienti) costituisce già un'aggressione verso quelli che ne sono vittime. Aggressione che si fa crimine: gli armamenti, anche se non messi in opera, con il loro alto costo uccidono i poveri, facendoli morire di fame.

La corsa agli armamenti (alle armi ABC, ma anche alle armi convenzionali moderne), a causa della loro capacità di distruzione scientifica, è contraria all'uomo e contraria a Dio. Bisogna quindi bandire questa corsa folle, in nome della morale.

La corsa agli armamenti si è trasformata in una corsa ad aumentare forza al potere. E' già attualmente un mezzo per imporre alle nazioni più deboli, e persino ai blocchi antagonisti, il proprio dominio. E' dunque al servizio di un autentico imperialismo e di un neocolonialismo e permette alle grandi potenze una nuova spartizione del mondo.

Non si tratta quindi più soltanto di guerra fredda, ma di un'azione offensiva, di un'aggressione e di un'oppressione inammissibili.

La corsa agli armamenti costituisce una provocazione che spiega - sul piano psicologico, economico, sociale e politico - la comparsa e la moltiplicazione di un'altra competizione: *la corsa ai piccoli armamenti*. Il terrorismo, difatti, si presenta spesso come l'ultimo mezzo di difesa contro questo abuso di potere delle grandi nazioni e come una contestazione violenta della situazione d'ingiustizia creata o mantenuta mediante azioni o minacce da parte degli stati militarmente più agguerriti.

Questo impiego delle armi dominanti da parte delle nazioni industrializzate ha pure come effetto d'impegnare i paesi in via di sviluppo in una simile corsa agli armamenti. Una parte sempre maggiore del bilancio militare di certi paesi meno favoriti ritarda ancor più la loro crescita economica. Il moltiplicarsi di regimi politici autoritari nel terzo mondo è nello stesso tempo la causa e l'effetto dell'aumento degli acquisti (e quindi delle vendite) di armi da parte delle potenze industrialmente sviluppate.

Pontificia Commissione "Justitia et pax", *La Santa Sede e il disarmo generale*, 3 giugno 1976

I continui *preparativi alla guerra*, di cui fa fede la produzione di armi sempre più numerose, più potenti e sofisticate in vari paesi, testimoniano che si vuole essere pronti alla guerra, *ed essere pronti* vuol dire *essere in grado di provocarla*, vuol dire anche correre **1** rischio che in qualche momento, in qualche parte, in qualche modo qualcuno possa mettere in moto il terribile meccanismo di distruzione generale.

Giovanni Paolo II, Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2 ottobre 1979

Per l'affetto che portiamo all'Italia, deploriamo che il nostro Paese sia ai primi posti nella produzione e nel mercato delle armi, specialmente verso il Terzo Mondo, che non di armi ha bisogno, ma di pane!

Messaggio dei Vescovi della regione conciliare delle Tre Venezie, dicembre 1981

Le armi nucleari non sono i soli mezzi di guerra e di distruzione. La produzione e la vendita di armi convenzionali nel mondo sono un fenomeno realmente allarmante e, sembra, in piena espansione. I negoziati sul disarmo non potranno essere completi se essi ignoreranno il fatto che l'80 per cento delle spese per gli armamenti è riferito alle armi convenzionali. D'altra parte il loro traffico sembra svilupparsi ad un ritmo crescente e si orienta di preferenza verso i paesi in via di sviluppo. Ogni passo compiuto ed ogni cammino intrapreso per limitare questa produzione e questo traffico e sottometterlo ad un controllo sempre più efficace è un contributo significativo alla causa della pace.

Ma la considerazione degli aspetti quantitativi degli armamenti tanto nucleari che convenzionali non è sufficiente. Un'attenzione del tutto particolare deve essere rivolta al loro perfezionamento perseguito grazie a nuove tecnologie tra le più avanzate, perché proprio qui si trova una delle dimensioni essenziali della corsa agli armamenti. L'ignorarlo condurrebbe a illudersi e a non offrire agli uomini desiderosi di pace che una falsa apparenza.

Giovanni Paolo II, Messaggio alla II sessione speciale delle Nazioni Unite per il disarmo, 7 giugno 1982

Verità, libertà, giustizia, amore siano, Signori, i fondamentali capisaldi della vostra generosa scelta di una scienza che edifica la pace. Questi quattro valori, capisaldi della scienza e della civile convivenza, debbono essere alla base di quell'universale appello di scienziati, uomini di cultura, cittadini del mondo, che la Pontificia Accademia delle Scienze, con la mia piena e convinta approvazione, vuole lanciare al mondo per la riconciliazione dei popoli, per il successo dell'unica guerra che deve essere combattuta, quella contro la fame, la malattia, la morte di milioni di esseri umani che potrebbero essere soccorsi e promossi a qualità e dignità di vita col 7% delle spese che ogni anno si fanno per un incessante minaccioso riarmo delle nazioni più ricche.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 12 novembre 1983

Chi costruisce armi, non le costruisce per la pace; chi commercia armi, non favorisce la pace; chi sceglie di usare le armi, non lo fa per la pace.

Messaggio dei Vescovi italiani al termine della XXIII Assemblea generale della Cei, maggio 1984

Pur protetto dal segreto, il commercio pone l'Italia come quarto o quinto paese mercante di armi nel mondo. Un giovane italiano, trovato in possesso abusivo di una pistola, viene processato, condannato e messo in prigione perché può mettere a rischio la vita di qualcuno; e un Governo può tranquillamente fare il produttore e trafficante di armi, che mettono a rischio la vita di migliaia di uomini, specie nel terzo mondo, il quale non di armi ha bisogno, ma di pane?

E' ridicolo ed offensivo stanziare nel Parlamento Italiano miliardi per la «fame nel terzo mondo» per riprenderli «moltiplicati» mediante il commercio delle armi. Purtroppo sappiamo dalle statistiche quanto i popoli della fame sono tentati di spendere nell'acquisto di armi.

E' vero che il lavoro é in crisi, che tanti giovani sono disperati perché non trovano lavoro. Mi chiedo però se sia lecito evangelicamente per un cristiano ed eticamente giustificabile per la coscienza di un uomo di buona volontà costruire e commerciare strumenti di morte, destinati in gran parte al terzo mondo, cioè ai popoli della fame, per salvare posti di lavoro. Sarebbe il machiavellico «fine che giustifica i mezzi». Non é possibile inventare altre fonti di lavoro per poter «disertare questi laboratori della morte»?

Gesù ha detto: «Beati gli operatori di pace». Il commercio di armi è l'antibeatitudine, che non attira certo la benedizione di Dio sul nostro Paese. Paolo VI ha detto che «non si può amare colle armi offensive in pugno»; quindi neanche fabbricandole e commerciandole.

Alfredo Battisti, vescovo di Udine, *Una chiesa profetica per la pace*, Natale 1986

Se la produzione delle armi è un grave disordine che regna nel mondo odierno rispetto alle vere necessità degli uomini e all'impiego dei mezzi adatti a soddisfarle, non lo è meno il commercio delle stesse armi. Anzi, a proposito di questo, è necessario aggiungere che il giudizio morale è ancora più severo. Come si sa, si tratta di un commercio senza frontiere capace di oltrepassare perfino le barriere dei blocchi. Esso sa superare la divisione tra Oriente e Occidente e, soprattutto, quella tra Nord e Sud sino a inserirsi — e questo è più grave — tra le diverse componenti della zona meridionale del mondo. Ci troviamo così di fronte a uno strano fenomeno: mentre gli aiuti economici e i piani di sviluppo si imbattono nell'ostacolo di barriere ideologiche insuperabili, di barriere tariffarie e di mercato, le armi di qualsiasi provenienza circolano con quasi assoluta libertà nelle varie parti del mondo. E nessuno ignora — come rileva il recente Documento della Pontificia Commissione *Iustitia et Pax* sul debito internazionale — che in certi casi i capitali, dati in prestito dal mondo dello sviluppo, son serviti ad acquistare armamenti nel mondo non sviluppato. Se a tutto questo si aggiunge il pericolo tremendo, universalmente conosciuto, rappresentato dalle armi atomiche accumulate fino all'incredibile, la conclusione logica appare questa: il panorama del mondo odierno, compreso quello economico, anziché rivelare preoccupazione per un vero sviluppo che conduca tutti verso una vita "più umana" — come auspicava l'Enciclica *Populorum Progressio* —, sembra destinato ad avviarci più rapidamente verso la morte. Le conseguenze di tale stato di cose si manifestano nell'acuirsi di una piaga tipica e rivelatrice degli squilibri e dei conflitti del mondo contemporaneo: i milioni di rifugiati, a cui guerre, calamità naturali, persecuzioni e discriminazioni di ogni tipo hanno sottratto la casa, il lavoro, la famiglia e la patria. La tragedia di queste moltitudini si riflette nel volto disfatto di uomini, donne e bambini, che, in un mondo diviso e divenuto inospitale, non riescono a trovare più un focolare.

Giovanni Paolo II, *Sollicitudo rei socialis*, 30 dicembre 1987

Come cristiani non possiamo non avvertire il grave disordine morale che è connesso con la produzione e ancor più con il commercio delle armi; con l'adozione di piani economici fondati sullo sfruttamento, diretto o indiretto, delle risorse e delle energie di lavoro delle nazioni più povere; con forme di produzione e di gestione dei beni che non rispettino la giustizia sociale e che provochino il degrado della natura. Tutti i credenti devono assumere come proprie queste responsabilità sociali, culturali e anche propriamente politiche.

Conferenza Episcopale Italiana, *Evangelizzazione e testimonianza della carità. Orientamenti pastorali dell'episcopato italiano per gli anni Novanta*, 8 dicembre 1990

Una folle corsa agli armamenti assorbe le risorse necessarie per lo sviluppo delle economie interne e per l'aiuto alle Nazioni più sfavorite. Il progresso scientifico e tecnologico, che dovrebbe contribuire al benessere dell'uomo, viene trasformato in uno strumento di guerra: scienza e tecnica sono usate per produrre armi sempre più perfezionate e distruttive, mentre ad un'ideologia, che è perversione dell'autentica filosofia, si chiede di fornire giustificazioni dottrinali per la nuova guerra. E questa non è solo attesa e preparata, ma è anche combattuta con enorme spargimento di sangue in varie parti del mondo. La logica dei blocchi, o imperi, denunciata nei Documenti della Chiesa e di recente nell'Enciclica *Sollicitudo rei socialis*, fa sì che le controversie e discordie insorgenti nei Paesi del Terzo Mondo siano sistematicamente incrementate e sfruttate per creare difficoltà all'avversario.

Giovanni Paolo II, *Centesimus annus*, 1 maggio 1991

La produzione e il commercio delle armi toccano il bene comune delle nazioni e della comunità internazionale. Le autorità pubbliche hanno pertanto il diritto e il dovere di regolamentarli. La ricerca di interessi privati o collettivi a breve termine non può legittimare imprese che fomentano la violenza e i conflitti tra le nazioni e che compromettono l'ordine giuridico internazionale.

Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992

Nessun trasferimento di armi è moralmente indifferente. Al contrario, ognuno chiama in causa tutta una serie di interessi politici, strategici ed economici che talvolta convergono, tal'altra divergono, ma che comportano sempre conseguenze morali specifiche. La liceità del trasferimento - sia mediante la vendita e l'acquisto, che mediante qualsiasi altra modalità - può essere valutata soltanto prendendo in considerazione tutti i fattori che lo condizionano.

Ogni trasferimento deve, perciò, essere sottoposto a un giudizio rigoroso, effettuato secondo criteri morali ben precisi. Esistono tuttavia alcuni principi etici di ordine generale che permettono di fissare il quadro entro il quale si situano i criteri concernenti più direttamente i paesi esportatori o quelli destinatari. Questi principi generali si applicano a tutti, con tutte le sfumature necessarie.

Il fatto che lo stato possa legittimamente possedere armi, e quindi, implicitamente, trasferirle o riceverle, comporta obblighi gravi. Ogni stato deve infatti poter giustificare ogni possesso o acquisto di armi in nome del principio della sufficienza, in base al quale ogni stato può possedere unicamente le armi necessarie per assicurare la propria legittima difesa. Questo principio si oppone all'accumulazione eccessiva di armi o al loro trasferimento indiscriminato.

Le armi non sono mai assimilabili agli altri beni che possono essere scambiati sul mercato mondiale o interno. Certo, il possesso di armi può avere un effetto dissuasivo, ma le armi hanno anche un'altra finalità. Esiste, infatti, un rapporto stretto e indissociabile tra le armi e la violenza. E' in ragione di questo rapporto che le armi non possono in nessun caso essere trattate come semplici beni commerciabili. Così pure, nessun interesse economico può da solo giustificare la loro produzione o il loro trasferimento: "Neanche qui la legge del profitto può ritenersi suprema".

Perché esportare armi? E' il primo interrogativo che i responsabili di ogni paese esportatore sono tenuti a porsi, e a buon diritto, perché nessuno può permettersi di considerare il commercio delle armi come un elemento ordinario delle relazioni tra stati. Al contrario, tutti i responsabili devono costantemente riesaminare le ragioni che vengono portate per giustificarlo.

Perché importare armi? Certo, lo stato ha il diritto, e anche il dovere, di difendere la propria popolazione, se necessario per mezzo delle armi, tuttavia rispettando rigorosamente il principio della sufficienza. Ma la sicurezza di un paese non può ridursi alla capacità di difendersi per mezzo dell'accumulo di armi. (...) Il benessere futuro dello stato dipende molto più dallo sviluppo integrale della sua popolazione che dalle sue riserve di armi.

E' necessario che cessi l'anomalia per cui alcuni stati operano controlli rigorosi sul trasferimento delle armi pesanti senza preoccuparsi molto della vendita delle armi leggere e individuali. Il problema della quasi libera circolazione di queste armi deve fin d'ora diventare parte integrante di qualsiasi considerazione sul commercio di armi.

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Il commercio internazionale delle armi*, 1 maggio 1994

Circa la corsa agli armamenti, la chiesa non può esimersi dal denunciare l'assurda follia e l'ingiustizia flagrante di tale comportamento internazionale. Ciò perché la corsa agli armamenti mette a repentaglio la stessa sopravvivenza dell'umanità e perché le risorse destinate alle armi sono una delle cause principali della fame dei poveri (è pane rubato ai poveri).

Convegno ecclesiale "Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini", Commissione 26, Loreto, 9-13 aprile 1995

La Santa Sede, anche attraverso la firma dei principali Trattati e Convenzioni internazionali, ha voluto richiamare, e continua a farlo instancabilmente, la Comunità delle Nazioni all'urgenza di rafforzare le norme circa la non-proliferazione delle armi nucleari e l'eliminazione delle armi chimiche e biologiche, come pure di quelle particolarmente traumatiche e con effetti indiscriminati. Parimenti la Santa Sede ha recentemente invitato l'opinione pubblica a prendere più viva coscienza del perdurante fenomeno del commercio delle armi, fenomeno grave circa il quale è necessaria ed urgente una seria riflessione etica. Occorre pure ricordare che non solo la militarizzazione degli Stati, ma anche il facile accesso alle armi da parte dei privati, favorendo il diffondersi della delinquenza organizzata e del terrorismo, costituisce una imprevedibile e costante minaccia per la pace. (...)

Occorrerà disporre di efficaci strumenti di controllo del mercato internazionale delle armi ed insieme prevedere strutture adeguate di intervento in caso di crisi, per indurre tutte le parti a preferire la trattativa allo scontro violento. Non è forse vero che, mentre celebriamo la riconquista della pace, c'è purtroppo chi ancora prepara la guerra sia mediante la promozione di una cultura di odio che mediante la diffusione di sofisticate armi belliche?

Giovanni Paolo II, *Messaggio per il 50° anniversario della fine in Europa della II Guerra Mondiale*, 8 maggio 1995

È importante, in questa prospettiva, fare attenzione a che la ratifica da parte del Parlamento italiano dell'accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea di difesa non comporti l'attenuarsi dei controlli sul commercio delle armi.

Card. Camillo Ruini, *Prolusione al Consiglio Permanente della Cei*, 11 marzo 2002

La posizione della Caritas Italiana



*Documento inviato alle Caritas diocesane
e ai Capigruppo di Camera e Senato
(febbraio 2002)*

L'insostenibile valore del commercio delle armi

L'illusione di un 'ritorno alle armi'

Il ritorno in discussione alla Camera dei Deputati del tema del commercio delle armi, in riferimento alla legge 185/90, ancor prima che preoccuparci nel contenuto delle modifiche, è una chiara indicazione del clima di paura che, dopo l'11 settembre, ha innescato un 'ritorno' al valore della difesa violenta, di una sicurezza ottenuta attraverso la forza militare e gli armamenti.

Per la Caritas Italiana, che da 30 anni educa alla pace anche attraverso il segno e il servizio dell'obiezione di coscienza alle armi, questo 'ritorno alle armi' preoccupa sul piano culturale, educativo e di una consapevolezza politica che affida alle armi piuttosto che a una coscienza comune di pace, la sicurezza di un futuro migliore per il Paese.

Le guerre e l'informazione: troppe dimenticanze

Proprio invece nell'ottica di rilanciare insieme scelte di giustizia, di perdono, di pace, la Caritas Italiana ha anticipato i risultati di una ricerca sui "Conflitti dimenticati" che verrà pubblicata nei prossimi mesi e che include un sondaggio a livello nazionale.

I dati confermano una realtà drammatica: negli anni '90 si sono registrate 56 guerre in 44 Paesi, in massima parte deflagrazioni civili combattute per il controllo del governo o del territorio. Il 90% delle guerre dopo il 1945 ha avuto luogo nei Paesi poveri. A pagarne il prezzo maggiore sono stati degli innocenti: 2 milioni di bambini morti dal '90 al 2000; circa 27 milioni di morti tra i civili dal dopoguerra ad oggi (il 90% del totale delle vittime); 35 milioni di rifugiati. A ciò si aggiungano i danni personali, sociali, ambientali ed economici spesso cause di ulteriori sofferenze e del sottosviluppo di interi continenti.

La Ricerca si concentra in particolare su alcuni conflitti (Angola, Colombia, Sierra Leone, Sri Lanka, Guinea Bissau), paragonati ad altri (Kosovo, Palestina) e rileva come e quanto nel tempo siano stati posti al centro dell'attenzione dei principali attori sociali.

Raccogliendo poi l'invito che il Papa ha lanciato da Assisi, "Avanzate verso il futuro tenendo alta la fiaccola della pace", la Caritas Italiana si è anche rivolta alle massime autorità istituzionali e politiche.

Ha così sottolineato che le istituzioni politiche hanno la responsabilità di cambiare rotta, poiché da quanto emerso dalla ricerca, si evidenzia una scarsa attività, soprattutto preventiva, dei governi nei grandi e piccoli scenari di crisi a livello internazionale, mentre il ruolo della comunità internazionale di fronte a situazioni di guerra o di grave conflitto, secondo il 70% del campione intervistato nel sondaggio, deve essere quello della mediazione politica preventiva e dell'adozione di soluzioni non-violente.

Le guerre e lo sviluppo

Ogni crescita della corsa agli armamenti, va invece drammaticamente in senso opposto. Anche in termine di risorse, diventa inevitabilmente una battuta di arresto nei progetti di sviluppo. La guerra

si ripercuote con effetti più intensi sui Paesi impoveriti, indebitati, spesso senza una storia democratica. Lavorare per la cooperazione internazionale, continuare a costruire un Mercato e una Finanza internazionale che nei suoi meccanismi non penalizzi e indebolisca ma sostenga i Paesi indebitati, favorire una sicurezza sociale e politica a garanzia della tutela dei diritti di ogni persona e minoranza significa lavorare per la giustizia che è un 'nome', un 'volto' della pace, significa lavorare per lo sviluppo dei popoli, condizione indispensabile per la stabilità e la sicurezza di un Paese.

Sulle modifiche in corso alla normativa del commercio delle armi

Ecco perché siamo fortemente preoccupati di quello che sta per accadere alla Camera dei Deputati in materia di commercio delle armi. In altre parole l'accordo tra Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Svezia, grazie all'introduzione della così detta "licenza globale di progetto", pur lasciando inalterato l'impianto della disciplina vigente (legge 185/90), pone un'eccezione che diventa o rischia di diventare in sostanza la nuova regola.

Le imprese che ottengono tale licenza (per programmi intergovernativi attuati con Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi), vengono a godere di una libertà di movimento assai più ampia rispetto alle altre imprese. In particolare non sarà più necessaria un'autorizzazione caso per caso, come previsto nella legge del '90, ma sarà data in termini complessivi, per blocchi di produzione e con termini più diluiti ai fini delle verifiche. Preoccupa anche il fatto che mentre si affievolisce la competenza dello Stato italiano, non si configura una competenza dell'Unione Europea, se non per un generico riferimento ad un codice di condotta, comunque non vincolante.

In ogni caso con l'introduzione di simili modifiche sembra definitivamente tramontata e archiviata l'idea di una revisione organica della legge sul commercio delle armi, che aveva trovato espressione in un apposito disegno di legge governativo (4431/2000), rimasto lettera morta.

Oltre a queste considerazioni di carattere generale, nello specifico esprimiamo forte preoccupazione per tre effetti deleteri:

1. si attenua il divieto di esportazione e di transito verso i Paesi che pongono problemi in tema di diritti umani. La legge 185 parlava di "accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani", mentre ora si parla solo di "gravi violazioni", senza peraltro specificare a chi spetti la valutazione e con quali criteri;
2. si esentano le imprese operanti in regime di "licenza globale" dagli obblighi fin qui previsti e cioè: comunicare al Ministero degli Esteri la conclusione delle operazioni autorizzate, inviandone in tempi certi la documentazione analitica (bolletta doganale);
3. si esentano inoltre le suddette imprese dall'obbligo di notifica delle transazioni bancarie al Ministero del Tesoro.

Conclusioni: lavorare politicamente per la pace

Alla luce delle considerazioni fatte, chiediamo pertanto che anche sul piano politico non si offrano segnali di 'ritorno alle armi', ma segnali e gesti di educazione alla pace e di sostegno allo sviluppo dei Paesi impoveriti e in una situazione drammatica di violenza e di guerra.

Sul piano delle modifiche della legge 185/90, chiediamo che ci si limiti ad una pura e semplice ratifica della Convenzione tra i 5 Paesi interessati, demandando ad un disegno di legge ad hoc e ad una disciplina europea, da promuovere con urgenza, la regolamentazione di tutti gli altri delicati e controversi aspetti che rischiano di stravolgere la normativa vigente.



Comunicato stampa
(18 marzo 2003)

ADDIO ALLE ARMI?

La Caritas Italiana rinnova le preoccupazioni per la modifica della legge 185

“Misure per facilitare la ristrutturazione e il funzionamento dell'industria europea della difesa”.

Titolo nebuloso per un accordo internazionale che il nostro Paese ha sottoscritto a Farnborough nel luglio 2000 con altri cinque Stati europei. Ma gli effetti della ratifica – come ripetiamo da tempo – sono chiari e preoccupanti: modifica della legge n.185 del 1990, che regola in Italia il commercio di armi. Preoccupazioni che, mentre riprende la discussione in Senato, non sono del tutto superate, dal momento che il dibattito parlamentare ha tenuto conto solo parzialmente dei dubbi manifestati da più parti.

La prima preoccupazione è che l'accordo internazionale faciliti, in pratica, una migliore e più copiosa produzione di armi in Europa, proprio mentre la spesa mondiale per armamenti sta subendo un pericoloso aumento, anche a seguito della crisi innescata dall'11 settembre 2001.

Eppure risuona sempre forte il grido del Santo Padre, il suo NO ALLA GUERRA e il suo monito verso *“coloro che ripongono ancora la loro fiducia nell'arma nucleare e ai troppi conflitti che tengono ancora in ostaggio nostri fratelli in umanità”* (Discorso al Corpo Diplomatico, 13-01-2003).

Come ha confermato la recente ricerca *I conflitti dimenticati*, condotta dalla Caritas Italiana in collaborazione con “Famiglia Cristiana” e “Il Regno”, sono veramente troppi i conflitti in corso, spesso alimentati con armi fabbricate nel Nord del mondo. Solo nel 2001 sono state 24 le guerre; 57 i conflitti armati che negli anni '90 hanno coinvolto 45 Paesi, per lo più in Africa e Asia. Inoltre, circa un terzo del debito estero dei Paesi poveri è correlato all'acquisto di armi da imprese dei Paesi creditori del Nord del mondo.

Mai come in questo caso dunque, crediamo che il legislatore abbia il dovere di pensare alle conseguenze ultime delle leggi sulla vita delle persone, se è vero che a pagare il prezzo maggiore in ogni conflitto sono soprattutto i civili: 2 milioni di bambini morti dal '90 al 2000, 27 milioni di civili morti dal dopoguerra ad oggi (90% del totale delle vittime), 35 milioni di rifugiati.

Ci pare infine che la crisi internazionale che stiamo vivendo renda necessario un controllo più efficace degli armamenti per impedire il commercio illecito di armi. Anche grazie alla legge del 1990, ritenuta severa e garantista, l'Italia aveva perduto numerose posizioni nella tragica classifica dei “migliori” esportatori di armi.

A nostro avviso invece le modifiche apportate alla legge 185/90 (soprattutto con l'introduzione della “licenza globale di progetto”) si tradurranno inevitabilmente in un minor controllo e, di conseguenza, nella potenziale crescita della conflittualità a livello internazionale.

Già nel marzo dell'anno scorso, il Card. Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, esprimeva la preoccupazione dei vescovi italiani: *“È importante, in questa prospettiva, fare attenzione a che la ratifica da parte del Parlamento italiano dell'accordo quadro per la*

ristrutturazione dell'industria europea di difesa non comporti l'attenuarsi dei controlli sul commercio delle armi."

Crediamo dunque che sia ancora possibile, e doveroso, un ripensamento.

Chiediamo che la ratifica dell'accordo di Farnborough non stravolga l'impianto della legge 185/90 e, in particolare che:


- permanga il divieto di esportazione, sia dei singoli componenti sia del "prodotto finale", verso i Paesi dei quali sono "accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani";
- permanga l'obbligo, anche per i titolari di "licenza globale", di comunicare al Ministero degli Esteri la conclusione delle operazioni autorizzate, del loro valore e della loro destinazione finale, e di notificare le transazioni bancarie al Ministero del Tesoro;
- permangano le garanzie per un controllo trasparente e pubblico di tutte le transazioni finanziarie e bancarie in materia di esportazione, transito ed importazione di armi.

Al Governo italiano e al Parlamento chiediamo infine di costituirsi parte attiva perché il "Codice di condotta europeo" in materia di commercio di armi assuma carattere giuridicamente vincolante per gli Stati membri.

Siamo convinti che la crescita di una 'cultura di pace' e una lotta condivisa contro il terrorismo internazionale passino anche attraverso una legge che controlla in maniera attenta il commercio di armi.

APPENDICE 1

Per l'approfondimento

Libri

Maurizio Simoncelli (a cura di)
**Armi leggere guerre pesanti.
 Il ruolo dell'Italia nella produzione e
 nel commercio internazionale**

Rubbettino, 2001 pp. 250



Amnesty International
**Armare i conflitti. Il G8: esportazioni di
 armi e violazione dei diritti umani.**
 Prefazione di Mimmo Candito

EGA, 2003



Michele Brunelli (a cura di)
**Produzione e commercio delle armi.
 Industria militare e politiche per la
 difesa**

EMI, 2003 pp. 288

Riviste

Guerre&Pace, mensile di informazione internazionale alternativa. Via Pichi 1, 20143 Milano - tel. 02/89422081 - www.mercatiesplosivi.com/guerrepace

Mosaico di pace, rivista mensile promossa da Pax Christi. Via Petronelli, 6 - Bisceglie (Ba) – tel. 080/3953507 – www.mosaicodipace.it

Nigrizia, rivista dei Missionari Comboniani. Vicolo Pozzo, 1 - 37129 Verona - tel. 045/8092253 – www.nigrizia.it

Siti internet e campagne

www.banchearmate.it

www.iansa.org

disarmament.un.org

www.amnesty.it

www.controlarms.org

APPENDICE 2

dalla "Gazzetta Ufficiale" n. 146 del 26 giugno 2003

LEGGE 17 giugno 2003, n. 148

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185"

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

ART. 3.

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".

ART. 4.

1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1".

ART. 5.

1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: "UEO" è sostituita dalla seguente: "UE";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".

ART. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:

a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;

c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".

ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale".

ART. 8.

1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile,".

ART. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185, le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "alle Amministrazioni".

ART. 10.

1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero in caso di licenza globale di progetto";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri".

ART. 11.

1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accessi.

ART. 12.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

ART. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.